

NOTA GIURIDICA

Il Codice Penale italiano prevede e punisce come delitto all'art. 528, 3° comma, n. 2 il dare « pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità ».

Agli effetti della nostra legge penale sono dal Codice considerati « osceni » gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento offendono il pudore » (art. 529, 1° comma); non viene invece considerata oscena « l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto » (art. 529, 2° comma).

Nonostante questa apparentemente precisa formulazione di legge, è facile costatare come sia in atto da diverso tempo un progressivo rilassamento dei costumi in materia sessuale in molti campi della vita associata e particolarmente nel campo dello spettacolo. Tale rilassamento sembra avvenire in contrasto con i succitati articoli del Codice Penale: eppure la magistratura pare assista al fenomeno quasi disarmata ed impotente ad agire. Le iniziative moralizzatrici intraprese con coraggio da alcuni magistrati hanno trovato generalmente scarso appoggio, se non addirittura l'aperta ostilità della maggior parte degli organi dell'opinione pubblica che stanno svolgendo una sottile propaganda contro la « repressione sessuale della società borghese ». Fatti ed eventi che a magistrati apparivano « osceni » secondo il dettato del Codice Penale, ed altri magistrati — sotto pretesto di indulgenza o di fedeltà assoluta alla formula della legge, necessariamente elastica in materia — non apparivano tali. Spesso, purtroppo, i magistrati si lasciano suggestionare da una asserita, non reale, decadenza del costume, così da divenire responsabili di un **reale** decadimento: ogni conquista non contestata dei pornografi, infatti, è base per ulteriori passi avanti. Così nel nostro Paese sono state e sono tuttora tollerate talvolta in Tribunale evidenti oscenità, deplorate poi in altra sede dagli stessi uomini di legge. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione già nel 1956 notava « che al dilagare di spettacoli e di pubblicazioni contrarie al buon costume non corrisponde, in generale, un'adeguata reazione da parte della Magistratura di merito »¹. Anche il Manzini aveva denunciato la soverchia indulgenza dei giudici in questa materia; e riaffermava la necessità « che i giudici, vincendo il timore di sembrare troppo moralisti, cooperino efficacemente a disinfettare questo ambiente deleterio... con la sola preoccupazione della virtù, della sanità pubblica e fisica e della dignità della Nazione »².

¹ Cfr. A. MANCA (Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), « Discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario 1955 » in *Giustizia penale*, 1955, I, col. 31.

² V. MANZINI, « Trattato di Diritto Penale », Torino, 1963, vol. XII, p. 439.

Nel campo degli spettacoli cinematografici, a rendere ancora più complessa la situazione, hanno contribuito le commissioni di censura. Tali commissioni esprimendo pareri fondati su parametri di valutazione forse non sufficientemente determinabili nella loro obiettività, hanno consentito la diffusione di pellicole (e non si tratta solamente dei cosiddetti film « sexy ») che hanno vivamente urtato la coscienza morale di molti cittadini e che, in talune circostanze, la magistratura ha ritenuto di dover porre sotto sequestro ritenendole « oscene ».

Ora, pur essendo in linea di principio fuori discussione il potere della magistratura di disattendere il parere delle commissioni di censura, di fatto sembra che i magistrati sentano disagio a perseguire penalmente ciò che un altro organo dello Stato, pur essendo dotato solamente di competenza amministrativa e non giudiziaria, ha tuttavia mostrato di valutare non difforme dal « comune sentimento » del pudore.

Tutto questo probabilmente si verifica perché alla radice della paradossale situazione odierna si avverte la mancanza di un concetto obiettivamente preciso di « osceno » ed in ultima analisi di « pudore » dal momento che, come abbiamo visto, dal nostro Codice Penale sono considerati « osceni » gli atti e gli oggetti che, secondo il « comune sentimento » offendono il « pudore » (art. 529, 1° comma).

L'analisi dei concetti di « oscenità », « sentimento del pudore », « moralità pubblica » e « buon costume » unitamente alla ricca problematica che essi presentano risulta perciò necessaria non solo sotto il profilo strettamente giuridico, ma anche sotto quello psicologico e morale, in quanto permette di ricavare un criterio per stabilire quando sussiste il carattere osceno di un determinato comportamento, e per riportare all'interno dell'ordinamento una regola che la norma vuole si ricavi dalla valutazione di un complesso sentimento sociale.

dott. Laura Garbagnati

(segue)

SOGGIORNO PER IL CLERO

VILLA IRIDE (28044 INTRA - Selasca (Novara) - Tel. 42.455) offre ai Sacerdoti e ai Religiosi un soggiorno confortevole e fraterno per ristoro spirituale - ferie - riposo - convalescenze e anche pensione per quelli anziani o di malferma salute. E' diretta dai Religiosi della « Congregazione Sacerdotale » e rimane aperta tutto l'anno. D'inverno si presta anche per Ritiri ed Esercizi Spirituali privati.

* * *

VILLA a MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA) alt. m. 600 affittasi anche per tutto l'anno a piccole comunità. 12 locali più servizi, terrazze e giardino. Riscaldamento centrale.

Rivolgersi: A. Biandrà - 20123 Milano - Via Circo 7 - tel. 803197 ore ufficio, oppure 0332/58723 Casa Parrocchiale.